

# AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. **38** DD. **05.03.2025**

Oggetto: stralcio crediti inesigibili tramite utilizzo del fondo svalutazione crediti.

### IL DIRETTORE

Richiamate le precedenti determinazioni:

- n. 164 dd. 7 luglio 2021 con la quale è stato disposto di avviare la procedura tesa ad affidare a Trentino Riscossioni S.p.A. la riscossione coattiva delle entrate non incassate relative ai servizi educativi erogati da ASIF CHIMELLI (in particolare nido e scuola dell'infanzia),
- n. 269 dd. 13 settembre 2022 con la quale è stato stabilito di approvare l'adesione a Trentino Riscossioni S.p.a;
- n. 114 dd. 17 aprile 2023 con la quale si è stabilito di prendere atto della decorrenza del contratto di servizio per l'affido dell'incarico a Trentino Riscossioni S.p.A. della riscossione coattiva delle entrate non incassate dei servizi educativi (in particolare nido e scuola dell'infanzia) gestiti da ASIF CHIMELLI dal 17.4.2023 al 17.04.2028;

considerato che le entrate relative a rette per i servizi di istruzione sono soggette a prescrizione quinquennale e che in diversi casi, stante l'irreperibilità dei soggetti, l'Azienda non è stata in grado di riuscire ad interrompere i termini;

rilevato inoltre che i costi per le notifiche dei solleciti e per l'eventuale azione legale sono risultati essere sempre più ingenti fino a divenire economicamente svantaggiosi rispetto al presunto valore di realizzo dei singoli crediti da recuperare;

dato atto che Trentino Riscossioni S.p.A. con nota dd. 18 dicembre 2023 ha preso in carico i crediti di ASIF CHIMELLI a partire dal 1° gennaio 2017, esigibili in considerazione della sospensione dei termini di prescrizione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un totale di euro 13.349,50 mentre per quelli ante 2017 ha richiesto la verifica della sussistenza di notifiche interruzive della prescrizione;

rilevato che ad oggi nella contabilità di ASIF CHIMELLI sono presenti crediti insoluti relativi a rette per i servizi educativi all'infanzia maturati dal 1° settembre 2009 e fino al 31.12.2016 pari a euro 20.343,82 e crediti successivi al 01.01.2017 riferiti a utenti irreperibili o con importo inferiore a euro 10,00 per euro 742,85, come da elenco dimesso in atti per un totale complessivo di euro 21.086,67;

verificato che per le suddette posizioni, che non sono state prese in carico da Trentino Riscossioni S.p.A., tutti i tentativi di recupero operati da ASIF CHIMELLI non sono andati a buon fine, alcune riguardano soggetti cancellati dall'anagrafe del Comune di Pergine Valsugana per irreperibilità o che risultano trasferiti presso residenza non conosciuta o sono di importo inferiore a euro 10,00 per i quali non si procede al recupero per economicità di atti e procedure come da atto di indirizzo stabilito con le determinazioni n. 66 dd. 24 febbraio 2010 e n. 110 dd. 24 agosto 2011;

preso atto quindi che non residuano probabilità di esigibilità in tutto o in parte dei crediti in oggetto e che tali crediti sono da considerarsi pertanto inesigibili anche a fronte dell'ingente spesa per i solleciti che ha di fatto eroso il valore dei singoli crediti;

dato inoltre atto che, a partire dall'esercizio 2020, a seguito dell'esito negativo delle procedure di recupero e quindi ritenendo sussistente un elevato rischio di inesigibilità, nel bilancio di ASIF CHIMELLI si è provveduto alla costituzione di un Fondo svalutazione crediti alimentato da accantonamenti operati attraverso l'applicazione di percentuali progressive di svalutazione in base all'anzianità dei crediti stessi;

rilevato che il Fondo svalutazione crediti al 31.12.2024 è pari a euro 34.734,13 e risulta quindi ampiamente capiente per poter procedere allo stralcio dei crediti di cui si è appurata l'inesigibilità, senza alcun effetto economico sul bilancio;

sentito il revisore dei conti il quale, tenuto conto delle procedure di recupero eseguite dall'azienda, dei prudenziali accantonamenti al Fondo svalutazione crediti e della presa in carico da parte della società pubblica Trentino Riscossioni S.p.A., a seguito di apposita convenzione, della riscossione dei crediti dell'azienda che ha dato esito negativo per quanto riguarda i crediti in oggetto, tutti di modesta entità, prende atto e conferma la correttezza e regolarità della procedura tesa all'eliminazione dei crediti vetusti presenti a bilancio attraverso la verifica dell'esigibilità degli stessi;

visto il parere positivo rilasciato dal revisore dei conti e verificato pertanto che sussistono tutte le condizioni per lo stralcio nella contabilità aziendale dei crediti iscritti nell'attivo di bilancio relativi a rette dei servizi educativi ante 2017 o riferibili a utenti irreperibili o con importo inferiore a euro 10,00 per complessivi euro 21.086,67, attraverso lo storno di pari importo del Fondo svalutazione crediti in sede di chiusura del bilancio 2024 al fine di migliorare la rappresentazione dei crediti esigibili in stato patrimoniale;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Dirigente firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il soggetto che ha condotto l'istruttoria oggetto del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché della L.P. n. 23/1992;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 dd. 29 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli per il periodo 2022 - 2027;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dd. 30 dicembre 2024 avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2025, pluriennale 2025-2027 e Piano programma 2025-2027 dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G.B. Chimelli”;

richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 dd. 28 gennaio 2025 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025- 2027 di ASIF CHIMELLI ai sensi dell’art. 6 del DL n.80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell’art. 4 della Legge regionale n.7/2021”;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 142 dd. 20.08.2024 con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Azienda speciale ASIF G. B. Chimelli con decorrenza dal 01.10.2024 e non oltre la scadenza del mandato elettorale;

### **DETERMINA**

- di procedere allo stralcio in contabilità, a valere sul bilancio 2024 in corso di elaborazione, dei crediti insoluti relativi a rette dei servizi educativi ante 2017 o riferibili a utenti irreperibili o con importo inferiore a euro 10,00 per complessivi euro 21.086,67 attraverso l’utilizzo del Fondo svalutazione crediti;
- di dare atto che lo stralcio contabile di cui al punto precedente non ha effetti economici sul bilancio 2024 e seguenti, in quanto il Fondo svalutazione crediti, prudenzialmente alimentato a partire dall’esercizio 2020 a fronte del rischio di inesigibilità, risulta ampiamente capiente.

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell’art. 120 dell’Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



**IL DIRETTORE**  
- dott. Pietro Grigolli -